Profili IVA dell'attività di liquidazione dei sinistri nelle compagnie assicurative

di Davide Cagnoni, Angelo D'Ugo e Alessandro Germani (*)

L'attività di liquidazione dei sinistri nell'ambito delle compagnie assicurative è sempre stata condizionata, ai fini dell'assoggettamento o meno ad IVA, dalla struttura societaria che il legislatore ha individuato per poter beneficiare dell'esenzione. In passato, nell'ipotesi in cui l'attività non fosse direttamente eseguita dalla compagnia, ma fosse comunque attribuita ad una delle strutture di gruppo, si poteva applicare l'esenzione IVA sancita dall'art. 6 della Legge n. 133/1999. Attualmente l'esenzione è ammessa in presenza di strutture consortili dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. L'attività è invece sempre assoggettata ad IVA quando è eseguita da strutture terze, non assoggettate al controllo societario da parte del gruppo assicurativo e che non svolgono neppure attività qualificabile come intermediazione assicurativa.

1. Premessa

L'attività di liquidazione dei sinistri si configura come una delle attività centrali del ciclo assicurativo. Infatti, a fronte dell'assunzione del rischio e della stipula del relativo contratto, la fase di gestione e liquidazione del sinistro rappresenta la parte terminale del processo assicurativo. A tal riguardo l'IVASS aveva individuato (1) che il **ciclo economico dell'attività assicurativa** è composto da:

- **fase assuntiva**, consistente nella stipula dei contratti, con inerente acquisizione dei premi;
- **fase gestoria**, nella quale i premi incassati vengono impiegati in attività corrispondenti agli impegni assunti nei confronti degli assicurati;
- **fase liquidativa**, nella quale l'evento dedotto nel contratto assicurativo viene accertato per definire l'*an* e il *quantum* della prestazione assicurativa.

Qualora tutte le attività riconducibili alle tre fasi sopra descritte vengano svolte direttamente dall'impresa assicurativa, non vi sarebbero aspetti relativi all'ausiliarietà. Invece, nella realtà, si verifica assai spesso che **fasi primarie** del ciclo assicurativo vengono rimesse ad entità esterne, allo stesso modo in cui si affida all'esterno il compimento di attività preparatorie rispetto alle fasi primarie (2). Proprio in considerazione delle caratteristiche del ciclo economico sopra descritto, anche la struttura societaria dei

(*) Dottori commercialisti, Studio GDC Corporate & Tax, Milano.

(1) Cfr. ISVAP, Quaderno n. 8, Temi di diritto assicurativo, Rassegna dei contributi di studio del servizio legale 1999.

(2) L'Istituto di Vigilanza ha altresì elencato una serie di attività che a carattere meramente esemplificativo possono costituire attività ausiliaria, quali:

- la promozione dei prodotti assicurativi presso l'utenza e la valutazione dei singoli rischi connessi, quali attività propedeutiche all'assunzione dell'obbligo assicurativo che possono essere affidate ad operatori esterni rispetto all'impresa (agenti, promotori, società di consulenza tecnica o medico-legale);
- la gestione degli attivi costituiti a copertura degli impegni contratti con la clientela (numerario, investimenti finanziari o immobiliari), che può essere svolta da soggetti specializzati (banche, intermediari finanziari, imprese edili, gestori di condomini);

gruppi assicurativi è stata nel tempo adeguata alle specifiche esigenze delle compagnie.
A questo riguardo, infatti, è utile osservare che da sempre i gruppi industriali hanno avuto un'ampia possibilità di individuare le modalità di configurazione della propria struttura societaria, con l'obiettivo di efficientamento della stessa e di focalizzazione sul *core business*. Nel tempo si è, dunque, assistito a processi che hanno portato a concentrarsi sulle attività c.d. *core*, mentre quelle ritenute accessorie sono state spesso attribuite ad entità societarie *ad hoc*.
All'interno dei gruppi industriali la **segmentazione delle attività** fra le differenti strutture non ha comunque mai incontrato difficoltà, per via del fatto che tali strutture assoggettano ad IVA le proprie cessioni di beni e prestazioni di servizi e hanno, salvo casi particolari, pieno diritto alla detrazione dell'imposta.
Tale considerazione non è invece valida per i gruppi che si caratterizzano per lo svolgimento di **attività esente**. Ci riferiamo, in particolare, ai gruppi che svolgono attività **bancaria e assicurativa** (art. 10, nn. 1 e 2, del D.P.R. n. 633/1972), senza dimenticare che tale tematica può riguardare anche altri ambiti quali a mero titolo esemplificativo il servizio postale, le prestazioni sanitarie ed educative. In tutti i casi in cui, infatti, l'attività prestata è soggetta al regime IVA di esenzione, il diritto alla detrazione dell'imposta è limitato o addirittura nullo (3).
Ciò comporta che il trasferimento di attività verso altre entità del gruppo e la previsione di **servizi *intercompany*** possono generare dei riflessi distorsivi in ambito IVA in quanto in presenza di attività esenti qualora alcuni servizi prestati da altre entità del gruppo dovessero essere assoggettate ad IVA si avrebbe una evidente penalizzazione (4). Si pensi al caso di una banca o di una compagnia assicurativa che decide, per motivi di efficienza e di *business*, di concentrare tutte le attività di ***back office*** in una o più strutture di gruppo che provvedono poi a riaddebitare i servizi prestati. A fronte di tali esigenze il legislatore ha nel tempo previsto alcuni meccanismi per consentire l'esenzione IVA anche nell'ambito infragruppo. Così si evitano dannose penalizzazioni che potrebbero generare da un lato la perdita di competitività per le aziende e dall'altro, in ultima analisi, un maggior costo (quello dell'IVA) addossato sul cliente in termini di maggiorazione di prezzo.
Tali meccanismi vennero introdotti dapprima attraverso la disposizione contenuta nell'art. 6 della Legge n. 133/1999 (5) e, successivamente, mediante l'introduzione del meccanismo conte-

- la liquidazione dei sinistri, che può comportare l'affidamento a terzi di incarichi peritali.

Con riferimento a quest'ultima attività, l'Istituto ha evidenziato come in alcuni rami assicurativi è insito il ricorso a strutture esterne dotate di specifica professionalità (assistenza, tutela giudiziaria).

(3) A tale riguardo esiste la possibilità di avvalersi della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell'art. 36-*bis* del D.P.R. n. 633/1972 che prevede, previa comunicazione all'Ufficio, la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione per le operazioni esenti (eccetto quelle dei numeri 11, 18 e 19 dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972), fermo l'obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e quello di rilasciare fattura in caso di richiesta del cliente.

(4) L'IVA dovrebbe caratterizzarsi come imposta neutrale indipendentemente dal fatto che l'organizzazione della produzione sia articolata su una pluralità di imprese oppure gestita da un solo soggetto. Cfr. R. Lupi, "Profili sistematici del nuovo regime IVA dell'*outsourcing* bancario e assicurativo", in *Rass. trib.* n. 6/1999, pag. 1609, in base al quale "Tale neutralità entra però in crisi quando manca il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti, come avviene per le operazioni bancarie o assicurative. In questo caso l'effettuazione con proprio personale dipendente, o con propri beni immobili, di determinate fasi della produzione di beni o servizi è infatti favorita rispetto all'acquisto da terzi dei medesimi servizi. Tale acquisto sarebbe infatti gravato di IVA, mentre non sono gravati da IVA i compensi ai dipendenti o l'uso di immobili *aliunde* di proprietà del soggetto che effettua operazioni esenti ….".

(5) "1. Sono esenti dall'IVA le prestazioni di servizi, rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'art. 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

a) effettuate da società facenti parte del gruppo bancario di cui all'art. 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi incluse le società strumentali di cui all'art. 59, comma 1, lettera c), del predetto decreto legislativo, alle società del gruppo medesimo;

b) effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che i corrispettivi in qualsiasi forma da questi dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse. Qualora a detti consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fossero associati anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume d'affari.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni di servizi ivi richiamate rese esclusivamente alle società del gruppo bancario da parte della capogruppo estera ovvero da parte di società del gruppo estero, comprese le società strumentali il cui capitale sia interamente posseduto dalla controllante estera della banca italiana capogruppo ovvero da tale controllante e da altre società da questa controllate. L'esenzione si applica a condizione che tutti i soggetti indicati nel periodo precedente abbiano la sede legale nell'Unione europea. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.

3. L'esenzione prevista al comma 1 si applica altresì alle prestazioni di servizi ivi indicate rese:

nuto nel comma 2 dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972. Ricordiamo, inoltre, come tutte queste misure si sono succedute in Italia sebbene a livello europeo la Direttiva 2006/112/CE preveda l'introduzione del c.d. *VAT Group*, che dovrebbe consentire il superamento delle problematiche appena accennate e che nel prosieguo verranno analizzate in maniera approfondita.
Infine, va notato che la sentenza comunitaria 17 marzo 2016, causa C-40/15 ha previsto l'assoggettamento ad IVA delle **attività di liquidazione dei sinistri affidate a soggetti terzi**, con importanti riflessi in relazione ad alcune strutture che possono essere utilizzate dagli operatori. Nel prosieguo, pertanto, si analizzeranno le configurazioni adottate dai gruppi assicurativi allo scopo di salvaguardare l'esenzione IVA per le attività infragruppo, in base alle possibilità che nel tempo il legislatore ha garantito.

2. I gruppi assicurativi e l'esternalizzazione infragruppo di attività ausiliarie nel regime previgente

La disposizione contenuta nell'art. 6, comma 3, lett. a), della Legge n. 133/1999 consentiva l'*outsourcing* nell'ambito dei gruppi assicurativi, fermo restando il soddisfacimento di un presupposto soggettivo e di uno oggettivo. In particolare, la norma prevedeva l'esenzione IVA sulle prestazioni effettuate da una società del gruppo assicurativo a favore di una società del medesimo gruppo purché la prima fosse controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, c.c. (6).

Il **requisito soggettivo** era stato dal principio improntato ad un criterio di **esclusività**, successivamente superato mediante l'intervento della Legge n. 342/2000, volto a consentire l'esenzione IVA per i servizi prestati infragruppo e l'assoggettamento ad IVA per quelli operati verso terzi, senza tuttavia l'aggravio di non considerare esenti IVA le prestazioni *intercompany* qualora, accanto alle stesse, vi fossero anche prestazioni effettuate nei confronti di soggetti terzi.
Quanto al **requisito oggettivo**, lo stesso era individuato nel concetto di **ausiliarietà**, che per i gruppi bancari trovava declinazione nell'art. 59, comma 1, lett. c), del T.U.B. (Testo Unico Bancario o D.Lgs. n. 385/1993). Quanto ai gruppi assicurativi, si riteneva che la nozione, mutuata dalla disciplina bancaria, avesse di fatto la stessa natura e fosse relativa a quei servizi del processo produttivo che per scelta non erano svolti direttamente, quali, a titolo meramente esemplificativo, la gestione degli immobili, la revisione, la consulenza, l'elaborazione dei dati, la formazione professionale, le stime o perizie relative ai beni assicurati (7).
Occorre poi considerare le pronunce della prassi amministrativa che hanno riguardato la nozione dell'ausiliarietà perché le stesse, oltre che essere di supporto in vigenza del disposto normativo della Legge n. 133/1999, hanno consentito di fissare alcuni principi rilevanti anche per il futuro. Un primo intervento è quello contenuto nella risoluzione n. 208/E/2002 relativa in senso lato ai **servizi postali** (art. 6, comma 3, lett. c), Legge n. 133/1999), nel quale è stata confermata l'impostazione dell'istante volta ad assoggettare ad IVA i servizi considerati rien-

a) a società del gruppo assicurativo da altra società del gruppo medesimo controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile;

b) da consorzi costituiti tra le società di cui alla lettera a) nei confronti delle società stesse a condizione che i corrispettivi da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse;

c) a società del gruppo il cui volume di affari dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da altra società facente parte del gruppo medesimo. La disposizione si applica a condizione che l'ammontare globale dei volumi di affari delle società del gruppo dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti. Agli effetti della presente disposizione si considerano facenti parte dello stesso gruppo la società controllante e le società controllate dalla stessa ai sensi del primo comma, numero 1), e del secondo comma dell'art. 2359 del codice civile fin dall'inizio dell'anno solare precedente.

c-*bis*) a società che svolgono operazioni relative alla riscossione dei tributi da altra società controllata, controllante o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

3-*bis*. Agli effetti dell'applicazione del comma 3, il controllo nella forma dell'influenza dominante di cui al numero 2) del primo comma dell'art. 2359 del codice civile si considera esistente nei casi previsti dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".

(6) Ai sensi del medesimo comma 3 dell'art. 6 l'esenzione era assicurata anche alle prestazioni effettuate da consorzi costituiti da assicurazioni nei confronti delle assicurazioni consorziate e a condizione che i corrispettivi comunque dovuti dalle stesse ai consorzi, in base allo statuto, non superassero il costo delle prestazioni medesime (lett. b). Per completezza, poi, si ricorda che il comma 1 dell'articolo era riservato al comparto bancario, stabilendo l'esenzione per le prestazioni effettuate da società facenti parte del gruppo bancario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (lett. a) e per quelle effettuate da consorzi o cooperative consortili, fermo restando il principio del puro costo (lett. b).

(7) Cfr. nota 1 per quanto concerne l'individuazione delle attività ausiliarie nell'ambito del ciclo assicurativo effettuata dall'IVASS nel Quaderno citato.

tranti nel *core business* e ad esentare quelli più propriamente ausiliari o strumentali (servizi immobiliari, informatici, di *call center*, di gestione amministrativa, di gestione del personale). In questo caso l'Amministrazione finanziaria, pur definendo l'attività ausiliaria come **attività servente e collaterale** rispetto a quella principale, aveva comunque concluso per la necessità di operare attraverso un'analisi caso per caso per addivenire alla corretta individuazione delle attività ausiliarie.
Un successivo intervento di prassi molto più interessante ai fini della presente analisi è quello contenuto nella risoluzione 3 febbraio 2004, n. 6/E avente ad oggetto l'ipotesi di una compagnia assicurativa operante nell'ambito dell'assistenza che aveva appaltato il **servizio di centrale operativa**, consistente nella ricezione delle chiamate degli assicurati e nell'organizzazione degli interventi garantiti dalla compagnia assicurativa, ad altra società del gruppo. In relazione a quest'ultimo, in particolare, l'Amministrazione aveva negato il connotato di ausiliarietà sostenendo che, sulla base delle definizioni dell'IVASS, la centrale operativa consistesse in un'attività essenziale e caratterizzante il ciclo operativo della compagnia assicurativa e aveva negato, pertanto, l'assoggettamento ad esenzione IVA dei relativi flussi *intercompany*. Successivamente, invece, l'orientamento dell'Amministrazione è radicalmente mutato. Infatti, a seguito di istanza da parte di un'associazione volta ad inquadrare le attività di accertamento del danno e liquidazione a seguito del sinistro come ausiliarie o meno, l'Agenzia delle entrate aveva inoltrato apposito parere all'IVASS. L'istituto nella propria risposta aveva argomentato in relazione al concetto di ausiliarietà affermando che:
- dovesse trattarsi di attività direttamente rivolta al servizio dell'attività principale;
- dovesse inserirsi nel ciclo economico dell'altra;
- dovesse risolversi in un rapporto di accessorietà e di complementarietà rispetto all'altra.
Più in particolare, con riguardo alla valutazione delle attività di **accertamento del danno** e **liquidazione del risarcimento** a seguito del sinistro l'IVASS aveva ritenuto che le stesse "pur facendo parte del ciclo economico dell'impresa di assicurazione, costituiscono attività ausiliarie, come tali esercitabili da un'impresa distinta senza che per il loro svolgimento in *outsourcing* sia richiesta una specifica autorizzazione; ciò a differenza dell'attività assicurativa primaria per la quale vige un rigoroso regime autorizzativo" (8).
In ragione di quanto sopra, nella risoluzione 9 luglio 2004, n. 90/E l'Agenzia delle entrate ebbe a modificare l'orientamento precedentemente espresso, giungendo ad affermare che le attività di accertamento del danno e di liquidazione del risarcimento a seguito del sinistro potevano essere considerate attività ausiliarie a quella principale assicurativa, come tali pertanto soggette al regime di esenzione previsto dall'art. 6 della Legge n. 133/1999.
Di fatto, quindi, nella risoluzione n. 90/E/2004 l'Amministrazione ha definito i parametri dell'attività ausiliaria, ricomprendendovi le attività di accertamento del danno e di liquidazione del risarcimento a seguito di sinistro, fra le quali si può ricomprendere anche l'attività di **centrale operativa**, in quanto la stessa presta servizi riconducibili a quell'ambito (9).

3. Il successivo ricorso alle strutture consortili in ambito infragruppo

Il regime di esenzione analizzato al paragrafo precedente è stato abrogato dall'art. 1, comma 262, della Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) a decorrere dal 1° luglio 2008. Successivamente, tale abrogazione è stata ulteriormente rinviata dall'art. 82, comma 16, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che ha fissato la nuova data al 1° gennaio 2009. In ogni caso, in base alle considerazioni svolte in premessa, allo scopo di non penalizzare i gruppi svolgenti attività prevalentemente esente, il legislatore nell'abrogare il regime previgente ha espressamente previsto un meccanismo volto ad assicurare l'**esenzione IVA per i servizi *intercompany*** contenuto nel nuovo comma 2 dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 261, lett. b), della Legge finanziaria 2008. In base alla citata norma sono esenti dall'imposta:
- le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci;
- da parte di consorzi, società consortili e società cooperative con funzioni consortili;
- purché i soci o consorziati, nel triennio solare precedente, abbiano fatto registrare una percentuale di detrazione, ai sensi dell'art. 19-*bis* del

(8) Cfr. ISVAP, nota prot. 455123 del 28 aprile 2004.

(9) Cfr. circolare ANIA n. 167 del 3 agosto 2004.

D.P.R. n. 633/1972 o in applicazione dell'opzione disciplinata dall'art. 36-*bis* (10) del D.P.R. n. 633/1972, non superiore al 10%;
- a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.

In altre parole, per effetto della nuova disposizione normativa, è consentito di operare in esenzione IVA alle seguenti condizioni:
- relativamente alle prestazioni di servizi operate infragruppo, cioè nei confronti dei soci o dei consorziati;
- qualora la struttura societaria preveda che il soggetto deputato a svolgere le attività a supporto del gruppo sia un consorzio, una società consortile oppure una cooperativa con funzioni consortili;
- purché i soci delle suddette società o i consorziati abbiano fatto registrare nel triennio precedente un pro-rata di detraibilità alquanto limitato, e comunque non superiore al 10%;
- purché le rifatturazioni dalla società consortile o dal consorzio verso i soci o consorziati avvengano limitatamente al puro costo sostenuto (*cost sharing*).

In relazione al presupposto soggettivo si può fare ampio rimando ai chiarimenti forniti dalla prassi amministrativa e contenuti nelle circolari 8 maggio 2009, n. 23/E e 17 febbraio 2011, n. 5/E. Per ciò che concerne, invece, l'aspetto che in questa sede è di maggior interesse, ovvero le attività assoggettabili ad esenzione IVA, occorre evidenziare l'apertura del nuovo assetto normativo. Infatti, la nozione di attività ausiliaria contenuta nell'art. 6 della Legge n. 133/1999 risulta superata in quanto l'esenzione viene ampliata fino a ricomprendere le **prestazioni di qualunque tipo**, trattandosi di tutti i servizi genericamente inquadrati nell'ampia nozione contenuta nell'art. 3 del D.P.R. n. 633/1972 (11) (12).

A seguito, pertanto, del passaggio dal regime della Legge n. 133/1999 a quello dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, si è assistito alla modifica delle configurazioni societarie all'interno dei gruppi bancari e assicurativi. Infatti, laddove alcune attività di tipo ausiliario erano state, per motivi di efficienza e di *business*, collocate in apposite entità di gruppo che potevano fatturare tali attività in esenzione IVA *ex* art. 6 della Legge n. 133/1999, l'abrogazione di quella disposizione e l'introduzione del nuovo comma 2 all'interno dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 ha imposto necessari cambiamenti.

In primo luogo, infatti, il perimetro delle attività assoggettabili ad esenzione IVA si è ampliato in quanto è venuta meno la più stringente caratterizzazione dell'ausiliarietà delle attività presente nella previgente disciplina. Di contro, si è reso necessario dotarsi di **strutture societarie consortili** (anche in forma di cooperative) o trasformare le preesistenti strutture lucrative in consortili, per garantirsi l'esenzione IVA sui flussi *intercompany* (13). In ogni caso, ed in linea con le previgenti previsioni, si è optato per una forma mutualistica che prevede, come condizione per l'assoggettamento ad esenzione delle prestazioni, l'adozione del principio del costo puro, senza alcun *mark up*, che è coerente con la veste obbligatoriamente mutualistica che tali strutture debbono assumere. Ciò non toglie, tuttavia, che la suddetta **mutualità** possa non essere esclusiva ma solo **prevalente**, fermo restando il fatto che le attività svolte verso soggetti terzi non consorziati non possano assumere il carattere di prevalenza perché ciò farebbe venir meno le caratteristiche del regime e, in ultima analisi, l'esenzione IVA per tutte le prestazioni *intercompany*.

Chiaramente un profilo del tutto differente assumono quelle operazioni, di recente effettuate sia nell'ambito dei gruppi bancari sia assicurativi, finalizzate ad esternalizzare alcune attività considerate *no core*. L'affidamento di tali attività, spesso di *back office*, ad operatori specializzati mediante il trasferimento di aziende o rami d'azienda determina importanti riflessi ai fini IVA. Infatti, ferma restando la necessità di verifica, sotto un profilo meramente regolamentare che esula dai fini del presente lavoro, della compatibilità di esternalizzare talune attività nell'ambito del comparto bancario o assicurativo, lo svolgimento delle stesse da parte di operatori specializzati nei confronti della banca o della compagnia assicurativa che ne erano in precedenza titolari si configura come attività assoggettata ordinariamente ad IVA e comporta quin-

(10) Cfr. nota 3.

(11) Cfr. circolare ANIA n. 112 del 25 marzo 2008.

(12) Circa il requisito oggettivo e in particolare l'individuazione, nell'ambito del principio del *cost sharing*, dei costi generali attribuibili ai consorziati senza determinare il venir meno del principio del costo puro, la circolare n. 23/E/09 ha fatto rimando all'equazione individuata nella risoluzione n. 203/2001 in vigenza del regime dell'art. 6 della Legge n. 133/1999.

(13) Per ciò che concerne le trasformazioni di entità lucrative in consortili si rammenta che la massima del Consiglio del Notariato di Milano n. 20 del 18 marzo 2004 ha chiarito che la trasformazione di società consortili in società non consortili e viceversa deve in ogni caso considerarsi trasformazione eterogenea con applicazione della relativa disciplina.

di, in capo a queste, a parità delle altre condizioni, un aggravio di costo pari al 22%.

4. L'intermediario che opera nella gestione e liquidazione dei sinistri

Esiste in ambito assicurativo la figura dell'intermediario (il *broker* o l'agente) che interviene nella fase di gestione e liquidazione del sinistro e che viene remunerato dal cliente o dalla compagnia per questa attività. In base al combinato disposto dei numeri 9 (14) e 2 (15) dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, qualora si tratti di **intermediazione di attività assicurativa**, la prestazione risulta **esente da IVA**. In assenza di definizione - sia a livello nazionale sia comunitario - delle attività di assicurazione e delle relative attività di intermediazione, torna utile la definizione di intermediazione assicurativa contenuta nella Direttiva 2002/92/CE del 9 dicembre 2002. Essa è stata poi ripresa nell'art. 106 del D.Lgs. n. 209/2005 in base al quale "L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati". Alla luce di queste considerazioni, nella risoluzione 30 ottobre 2009, n. 267/E l'Agenzia delle entrate ha concluso per l'esenzione IVA di quelle attività riconducibili all'**analisi** e alla successiva **copertura dei rischi** e alla collaborazione nella gestione dei sinistri e nel recupero dei danni. Pertanto, una società di brokeraggio finanziario/assicurativo che svolge per i clienti un'attività di assistenza volta a:
- l'analisi e successiva copertura dei rischi;
- la gestione dei sinistri;
- il congruo risarcimento dei danni da parte dell'assicuratore,

svolge un'attività per la quale dovrà essere applicato il trattamento di esenzione IVA.

Le considerazioni sopra esposte possono essere applicate anche alla figura dell'agente, differenziandosi questa dal *broker* soltanto in relazione al soggetto destinatario delle prestazioni effettuate in esecuzione del mandato (16).
Rispetto ad un ragionamento più ampio relativo alle configurazioni societarie dei gruppi assicurativi che garantiscono l'esenzione per le attività di *outsourcing* operate a livello infragruppo, la pronuncia in questione risulta essere molto più circoscritta, in quanto si rivolge a una fattispecie del tutto specifica quale quella dell'intermediario (agente o *broker*) che interviene nella gestione dei sinistri. In altre parole, questo appare uno schema che potrà essere assunto dai singoli intermediari in quanto espressamente previsto dal codice delle assicurazioni private (art. 106 del D.Lgs. n. 209/2005), ma sembra meno frequente nell'ambito della tipica configurazione societaria a livello di gruppo assicurativo.

5. L'assoggettamento a IVA dei compensi di liquidazione dei danni da sinistri

Di notevole interesse nel quadro sopra delineato può essere considerata la sentenza della Corte di Giustizia europea, prima Sezione, del 17 marzo 2016, causa C-40/15 riguardante l'assoggettamento ad IVA dei compensi di **liquidazione dei danni** derivanti da sinistri, affidati ad un **soggetto terzo** operante **in nome e per conto di un assicuratore**. In sintesi, i giudici comunitari hanno negato l'esenzione IVA (ai sensi dell'art. 135, § 1, lett. a), della Direttiva 2006/112/CE) dell'attività di liquidazione dei danni derivanti da sinistri (affidata dall'assicuratore ad un terzo), non essendo la stessa riconducibile né alle operazioni di assicurazione propriamente dette, né ad una prestazione di servizi relativa alle predette operazioni.
Più nel dettaglio, la fattispecie analizzata dai giudici comunitari riguardava una società polacca che svolgeva le attività di liquidazione dei sinistri per una compagnia assicurativa, avendo pattuito un compenso forfetario basato sul sinistro oggetto di liquidazione (17). La stessa rite-

(14) In base all'art. 10, n. 9, del D.P.R. n. 633/1972 sono esenti le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da 1) a 7).

(15) In base all'art. 10, n. 2, del D.P.R. n. 633/1972 sono esenti le prestazioni di assicurazione, riassicurazione e vitalizio.

(16) Cfr. circolare ANIA del 20 novembre 2009 prot. 0346.

(17) La società svolgeva le seguenti attività:
- la raccolta delle denunce di sinistri;
- la determinazione delle cause e delle circostanze dei sinistri, compresa l'ispezione del bene e del luogo del sinistro;
- la gestione nel merito della liquidazione dei sinistri, l'analisi della documentazione raccolta e l'adozione di decisioni di merito;
- l'esame dei ricorsi e dei reclami relativi alla liquidazione dei sinistri;
- la predisposizione dei bonifici e dei vaglia tramite il sistema informatico;
- la predisposizione, dietro richiesta del cliente, di un rendiconto di gestione del sinistro.

neva corretto assoggettare ad esenzione IVA i servizi prestati in forza del **mandato con rappresentanza** stipulato con l'assicuratore e dell'intimo legame dei servizi con la prestazione assicurativa, in modo tale da formare una prestazione complessa.
L'aspetto fondamentale che ha condizionato la decisione dei giudici per l'assoggettamento ad IVA è la circostanza secondo cui la società non è responsabile nei confronti degli assicurati in quanto, non essendo né una impresa assicurativa né un intermediario assicurativo, non ha obblighi contrattuali verso la clientela dell'assicuratore. Poiché a livello di giurisprudenza comunitaria il fulcro indispensabile per qualificare un'operazione come assicurativa è che sussista un rapporto contrattuale tra il soggetto che presta il servizio di assicurazione e quello i cui rischi sono coperti dall'assicurazione, vale a dire l'assicurato, poiché la società polacca non aveva alcun vincolo contrattuale con l'assicurato ciò ha determinato il fatto di non poter qualificare i servizi in questione come operazioni di tipo assicurativo. Per quanto concerne, invece, la **qualifica di intermediario assicurativo**, secondo i giudici ciò ricorre in presenza di una duplice condizione:
- il rapporto del prestatore deve avvenire sia con l'assicuratore sia con l'assicurato;
- il servizio prestato deve ricomprendere aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione, come ricercare i potenziali clienti e metterli in relazione con l'assicuratore.
Nel caso di specie il primo elemento è stato considerato sussistente, perché a fronte di un rapporto giuridico con l'assicuratore è sufficiente che vi sia anche soltanto un rapporto di fatto con l'assicurato, come avviene nella gestione del sinistro. Invece, è stato considerato del tutto assente il secondo elemento, in quanto la mera liquidazione dei sinistri non comporta necessariamente la ricerca di potenziali clienti e la messa in relazione con l'assicuratore (18). Pertanto, anche l'attività di intermediario assicurativo è stata negata e, conseguentemente, i giudici hanno concluso per l'assoggettamento ad IVA delle attività di liquidazione.
La fattispecie in questione sembra avere soltanto alcuni punti di contatto con l'**attività di intermediazione assicurativa** disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. n. 209/2005. Infatti, nel caso specifico la società polacca operava per conto della compagnia assicurativa con specifico riguardo all'attività di liquidazione dei sinistri, senza peraltro svolgere quelle attività tipiche di ricerca del potenziale cliente e di messa in relazione con l'assicuratore che sono proprie dell'intermediario assicurativo, così come chiarite anche dalla sentenza comunitaria citata.
Differente sembra essere invece il caso trattato nella risoluzione 30 ottobre 2009, n. 267/E riguardante il *broker* assicurativo che interviene anche nella gestione e liquidazione dei sinistri, in quanto l'attività svolta sembrerebbe essere non in contrasto con quanto richiesto dagli stessi giudici comunitari per garantire il trattamento di esenzione (19).

6. Conclusioni

L'obiettivo del legislatore è sempre stato, fin dal 1999, quello di non penalizzare i gruppi ad attività prevalentemente esente nelle proprie decisioni di esternalizzare alcune attività a favore di altre entità del gruppo. Ci riferiamo, in particolare, alle attività di ***outsourcing*** che hanno riguardato le **banche** e le **compagnie assicurative**. Per quanto concerne in special modo i gruppi assicurativi, la possibilità di esternalizzare le attività di accertamento del danno e di liquidazione del risarcimento a seguito di sinistro, fra le quali si ritiene possa essere ricompresa anche la c.d. **centrale operativa in ambito di assistenza**, in vigenza dell'art. 6 della Legge n. 133/1999 erano state specificamente avallate dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione 9 luglio 2004, n. 90/E.
Questo regime è stato poi abrogato e sostituito, a partire dal 1° gennaio 2009, con quello afferente alle strutture consortili (anche cooperative) introdotto nell'art. 10, comma 2, del D.P.R.

(18) Al punto 44 della sentenza è stata negata l'esenzione da IVA riguardo ad un'operazione "consistente semplicemente nell'affidare il trattamento dei sinistri a un terzo, senza che tale esternalizzazione sia legata al fatto di ricercare potenziali clienti e metterli in relazione con l'impresa di assicurazione in vista della conclusione di contratti di assicurazione".

(19) A differenti conclusioni sembra pervenire ANIA nella circolare del 31 marzo 2016 prot. 0122. Secondo l'Associazione le conclusioni a cui era pervenuta l'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 267/E/2009, alla luce della sentenza comunitaria più volte citata, devono ritenersi superate con la conseguenza che le attività di consulenza e assistenza finalizzate alla gestione e liquidazione dei sinistri debbono considerarsi assoggettate ad IVA. Tuttavia l'Associazione ritiene che, fintantoché l'Amministrazione finanziaria non avrà modificato ufficialmente il proprio orientamento, per il principio dell'affidamento del contribuente non si possono applicare sanzioni e interessi ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge n. 212/2000.

n. 633/1972. Ciò ha altresì comportato il superamento delle difficoltà legate al concetto di ausiliarietà in quanto, nel regime ora vigente, le attività effettuabili in **esenzione IVA** sono **tutte le prestazioni di servizi** *ex* art. 3 del D.P.R. n. 633/1972.
Quindi in ambito di gruppo le compagnie, sulla base degli strumenti analizzati, hanno nel tempo avuto la possibilità di conformare la propria configurazione societaria a logiche di *business* e di razionalizzazione senza, per questo, dover essere penalizzate dall'assoggettamento ad IVA delle prestazioni *intercompany*.
Differente è invece l'ipotesi in cui si opti per deconsolidare alcune attività affidandole in gestione ad **operatori terzi** non appartenenti al gruppo, con l'obiettivo di acquistare dagli stessi il servizio precedentemente trasferito. In tali casi, infatti, che hanno riguardato l'esternalizzazione di strutture di *back office* in ambito finanziario, i servizi vengono assoggettati ordinariamente ad IVA.
In questa direzione sembra andare anche la stessa sentenza comunitaria del 17 marzo 2016, causa C-40/15, che assoggetta ad IVA le prestazioni di una società che svolgeva, in nome e per conto dell'assicuratore, le attività di liquidazione dei sinistri senza, tuttavia, potersi qualificare né come impresa assicurativa (questo è abbastanza scontato) né tantomeno come intermediario assicurativo in quanto, pur in presenza di un collegamento sia con la compagnia sia con l'assicurato (sebbene quest'ultimo solo di tipo indiretto), la sua attività non risultava ricompresa in quella tipica dell'intermediario (ricerca dei clienti e messa in contatto con l'assicuratore).